IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. V - Maggio 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE:** Atti del S. P. PIO XI. Lettera su la Conferenza di Genova, p. 129. - Atti di BENEDETTO XV. Breve circa l'Associazione delle « Tre Ave-Maria », 130; Lettera all'Episcopato czeco-slovacco circa i Seminari, 134. - **S. C. del S. Officio.** Condanna di libro, 138. - **S. C. dei Sacramenti.** *Diœcesis X.* Circa la presunta morte del coniuge, 133. - **S. C. dei Religiosi.** Dubbi circa i lucri durante la guerra, 140. - **S. C. di Propaganda Fide.** Congresso della Unione Missionaria del Clero, 144. — **LETTURA DEL CODICE.** Delle pene in specie (*contin.*), 146. — **CONSULTAZIONI.** VI. Circa i concorsi parrocchiali, 149. — **QUESITI MINORI.** N. 11-16, 155. — **BREVI RISPOSTE.** N. 19-77, 156. — **LEGGI GOVERNATIVE.** Su la tassa del patrimonio, 158; Su la tassa di successione, 158. — **RECENSIONI,** 159.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Il S. P. fa voti pel felice successo della Conferenza Internazionale indetta a Genova ed esorta tutti i fedeli a unire le loro preghiere a quest'uopo [*A. A. S.* XIV, 217].

Lettera autografa. - Venerabile Fratello. — Con vivo piacere abbiamo letto la lettera che Ella sì opportunamente ha diretto al suo popolo in occasione della Conferenza Internazionale, che per la prima volta in codesta gloriosa Città riunisce in pacifica discussione vincitori e vinti, ed alla quale si volgono le speranze generali dei popoli.

Rappresentanti del Dio « di pace e di amore » il quale con particolare provvidenza *respicit super egenum et pauperem*, e che con inscrutabile giudizio Ci chiamò così inopinatamente a raccogliere, con la successione al Supremo Pontificato, la missione di beneficenza e di pace del Nostro compianto Predecessore, Noi, come facciamo voti, così nutriamo fiducia che gli Inviati delle Potenze vogliano considerare le tristi condizioni nelle quali tutti i popoli si dibattono, con animo non soltanto sereno, ma anche disposto a qualche sacrifizio sull'altare del bene comune; il che sarebbe e la prima condizione per portarvi efficace rimedio e il primo passo verso quella pacificazione universale che tutti sommamente desiderano. Se anche nel fragore delle armi, come dice la bella divisa della Croce Rossa: *inter arma caritas*, deve regnare la carità cristiana, ciò deve essere maggiormente vero dopo che furon deposte le armi e firmati i trattati di pace; tanto più che gli odii internazionali, triste retaggio della guerra, vergono a danno anche dei popoli vincitori e preparano per tutti un ben pauroso avvenire, non dovendosi dimenticare che la miglior garanzia di tranquillità non è una selva di baionette, ma la mutua fiducia ed amicizia. Ed

anche se dall'ambito della Conferenza vogliasi esclusa ogni discussione non solamente sui trattati precedentemente conclusi, ma anche sulle imposte riparazioni, ciò non sembra impedire ogni ulteriore scambio di idee che valga a facilitare ai vinti il sollecito adempimento dei loro impegni; il che finalmente si risolverebbe anche a vantaggio dei vincitori.

Animati da questi sentimenti di eguale amore verso tutti i popoli che Ci inspira la missione affidataci dal Divin Redentore, Noi l'invito che Ella, Venerabile Fratello, fedele interprete del Nostro pensiero, dirigeva al suo popolo, lo estendiamo a tutti i fedeli, esortandoli ad unire le loro preghiere alle Nostre per il felice esito della Conferenza. La benedizione del Signore discenda sopra di essa; e dalle decisioni che con intelletto d'amore, come confidiamo, si prenderanno, rifulga sulla povera umanità quella tanto auspicata concordia che affratellando i popoli, li spinga nuovamente, dopo otto anni di dolori e di rovine, sul luminoso cammino del lavoro, del progresso e della civiltà; e si avveri così l'ideale della Chiesa, la quale, come ben dice (*De moribus Ecclesiae Catholicae*, I, 30) S. Agostino: *cives civibus, gentes gentibus et prorsus homines, primorum parentum recordatione, non societate solum, sed quadam etiam fraternitate coniungit.*

Con questo fervido augurio impartiamo a Lei, Venerabile Fratello, al Clero e popolo della diletta Archidiocesi Genovese, l'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 7 aprile 1922.

PIUS PP. XI

Atti del S. P. Benedetto XV.

I.

Erezione in Primaria dell'Associazione "delle tre Ave-Maria" (di Blois, in Francia), che viene arricchita di speciali indulgenze; dichiarazione circa la giaculatoria "O Madre mia, liberatemi quest'oggi dal peccato mortale" [*A. A. S.* XIII, 419].

Breve. - BENEDICTUS PP. XV. Ad perpetuam rei memoriam. - Nihil magis acceptum Nobis est quam ut in christiano populo erga gratiarum apud Deum conciliatricem Virginem Mariam pietas excitetur. Frugiferum hunc ad finem obtinendum plurimum valet repetita Angelicae salutationis recitatio, quam et a priscis temporibus sancti viri praedicarunt et Romani Pontifices Nostri praedecessores, peculiaribus etiam de thesauro Ecclesiae additis gratiis, provexerunt. Quare non sine laetitia comperimus quae retulit ad Nos dilectus filius Chlodoveus a Provin,

ex Ordine Fratrum Minorum Capulatorum alumnus, nimirum in civitate Blesensi in sacello B. M. V. Immaculatae dicato, piam canonice institutam fuisse societatem sive confraternitatem sub titulo « Salutationis Angelicae ter repetitae » ad potentiam, sapientiam et misericordiam Dei Matris recolendas. Comperimus quidem hanc societatem brevi, favente Deo, uberrima nactam fuisse incrementa et a multis sacrorum Antistitibus probatam, non modo in universam Galliam se effudisse, sed, nationis illius fines praetergressam, nunc in Italiam, Lusitaniam et ad exteras quoque catholicas missiones migrasse, et non minus sociorum numero quam bonorum operum exercitatione florere. Nunc autem cum idem Pater Chlodoveus enunciatae societatis hodiernus Moderator enixas Nobis preces humiliter adhibuerit, ut societatem ipsam ad Primariae sive ad Archiconfraternitatis gradum promovere dignemur, hisque precibus plurium Episcoporum, Archiepiscoporum atque etiam S. R. E. Cardinalium consensus et suffragia accedant; Nos votis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Quae cum ita sint, collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Tridentini Concilii decretis interpretandis, Associationem titulo « Salu- « tationis Angelicae ter repetitae », in sacello publico, Immaculatae Conceptioni dicato, Ordinis Minorum Capulatorum civitatis Blesensis, canonice exsistentem, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, in Archisodalitatem sive in Societatem Primariam cum solitis privilegiis erigimus atque instituimus. Ipsius autem Societatis sic in Primariam a Nobis erectae, officialibus et sodalibus praesentibus et futuris, auctoritate similiter Nostra, praesentium tenore et quidem perpetuo concedimus ut ipsi, servatis religiose sacrorum canonum praescriptis, alias eiusdem nominis atque instituti societates ubique terrarum institutas, sive instituendas in posterum, sibi aggregare queant, et cum illis pariter communicare valeant omnes et singulas indulgentiarum relaxationes eidem Primariae Archisodalitati a Sancta hac Sede concessas sive in posterum concedendas, dummodo hae tamen cum aliis possint communicari.

Sodalium autem Archisodalitatis eiusdem spirituali bono consulere cupientes, audito dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui dictam Archisodalitatem « Salutationis Angelicae ter « repetitae » in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si sacramentali confessione expiati sacram synaxim sumpserint, plenariam indulgentiam largimur, dummodo quavis in ecclesia pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, et, si de absentibus sociis agatur, concedimus ut ipsi eam lucrari

valeant, servatis servandis, quum diem, qua adscripti primum fuerint, certo modo noverint; ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis sociis in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes ac confessi ac Sacra Communione refecti, vel, quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint, etiam plenariam indulgentiam tribuimus. Praeterea iisdem nunc et in posterum ipsam in Archisodalitatem sive Primariam Societatem adlectis fidelibus, qui tribus praecipuis Associationis festis diebus, nempe Immaculatae Conceptionis, Annunciationis et Assumptionis B. M. V., et quatuor patronalibus festivitatibus Archisodalitatis memoratae, scilicet sanctae Mechtildis Virginis, sancti Antonii Patavini Confessoris, sancti Leonardi a Portu Mauritio Confessoris et sancti Alfonsi a Ligorio Confessoris et Ecclesiae Doctoris; nec non tribus aliis festis sancti Iosephi B. M. V. Sponsi, sancti Gabrielis Archangeli et sancti Franciscis Assisiensis Confessoris; tandem primo cuiusque per annum mensis sabbato, sacramentali admissorum confessione expiati et caelestibus recreati epulis, quotannis, a medietate diei praecedentis ad mediam usque noctem festi respectivi, propriam Associationis cappellam, si exstet in locis ubi degunt, secus quodvis publicum templum sive sacellum, visitent, ibique, prout supra, pias preces effundant, quo die iniuncta pietatis opera adimpleant, item plenariam indulgentiam concedimus. Insuper enunciatae Primariae Associationis sodalibus praesentibus et futuris, quoties per novem subsequentes dies mane et vespere salutationem Angelicam ter contrito corde ac devote recitaverint, septem annos totidemque quadragenas; quoties vero salutationem ipsam ter, contrito pariter corde et devote, recitent, trecentos dies; sodalibus autem secundi gradus sive zelatoribus appellatis, quoties iuxta Associationis tabulas ad diffundendam piam consuetudinem ter salutationem Angelicam recitandi, vel etiam ad inscribendos eidem societati fidelibus operam dederint, toties iis de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta centum expungimus.

Ad haec, tam adscriptis quam in posterum adscribendis sacerdotibus veniam facimus ex qua ipsi, tribus per hebdomadam diebus, Missae quam pro defunctis rite celebrabunt, altaris indulgentiam applicare valeant. Sacerdotibus autem Moderatoribus omnium associationum ipsi Primariae in posterum aggregandarum facultatem facimus, servandis de iure servatis, ac dummodo sint ad sacramentales confessiones excipiendas probati, tempore sacrorum missionum publice, aliis vero temporibus privatim, benedicendi iuxta ritum formulamque praescriptam, cruces, crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias et parvas D. N. I. C., beatae Mariae Virginis et Sanctorum ex metallo statuas, eisque applicandi indulgentias, quae continentur in elencho per typos edito die V mensis septembris a. MCMXIV, non exclusis, quod ad coronas

precatorias, indulgentiis a sancta Birgitta nuncupatis, et etiam illis quae a Patribus Crucigeris vocantur. Praefatis quoque Moderatoribus, durante munere, privilegium quater in hebdomada concedimus, cuius vi Missae ab iisdem ad quodvis cuiusque ecclesiae altare rite celebratae, illi animae pro qua peractae fuerint perinde suffragentur ac si ad privilegiatum altare celebratae fuissent.

Tandem, cum sodales ipsi Primariae Associationi sive Archisodalitati inscripti, ex praescripto eiusdem Associationis persaepe recitare soleant piam invocationem, iam ab hac Sede Apostolica indulgentiis ditatam: « O Mater mea, libera me hodie a peccato mortali », permittimus, ut ipsi sodales vocabulo « hodie » substituere possint « durante « die hoc », si invocationem recitent mane, sive « durante hac nocte » si eam recitent vespere, idque quocumque idiomate dummodo versio fidelis sit, quin indulgentia invocationi adiuncta detrimentum ullum patiatur.

Haec concedimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, ipsique Sodalitati, sic in Primariam a Nobis evectae, nunc et in posterum perpetuo suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Largimur simul ipsis sociis praesentibus et futuris memoratae Primariae societatis, si malint, liceat indulgentiis omnibus, tam plenariis quam partialibus, quas supra numeravimus, exclusa plenaria in mortis articulo lucranda indulgentia, functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque omnibus, speciali licet atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXX iulii MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

All'Episcopato Czeco-slovacco circa l'importanza del retto ordinamento dei Seminari [*A. A. S.*, XIII, 554 ss.].

Lettera. - Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. - *Saepe Nobis* in mentem venire solet, venerabiles fratres, magno haud ita pridem solatio affectos Nos esse, cum licuit praesentes intueri

complures e Czeco-slovachia carissimos filios qui longinquam peregrinationem, sacris pastoribus suis ducibus, ideo suscepissent ut, suo nomine suorumque popularium ex omni ordine, eam fidem eamque in Successorem beati Petri observantiam summam declararent, quam populus Czeco-slovacus, a maioribus acceptam, etiam nunc, in tantis periculis, integram inviolatamque retineret. Sed Nos illud non vos celabimus, quod ipsi facile intelligitis, quamvis grata ea Nobis accidat recordatio, non ipsam tamen posse omni tristitiae nube carere, dum et in desiderio erimus eorum, qui, quamquam non multi, misere ceciderunt, et in sollicitudine de nonnullis aliis, qui non bene videntur in officio consistere.

Nos igitur, omni cogitatione curaque incumbentes in tot salutem filiorum, quos praeclarissimi illi Slavoniae apostoli maximis sanctissimisque fidei ac pietatis vinculis huic Apostolicae Cathedrae adstringendos perstudiose curaverunt, primum omnium faciendum duximus, ut causas inquireremus, cur haec tam difficilia Ecclesiae Czecoslovachiae tempora exstitissent. In quo quidem usui Nobis ea fuerunt, quae a vobismet ipsis, venerabiles fratres, coram ex occasione, de istis rerum asperitatibus percontando vestrasque sententias rogando, cognoveramus, Iam vero malorum, quae conquerimur, hoc esse praecipuum caput comperimus, quod aliqua ex parte clerus non satis bene fuerit nec mente nec animo institutus, idque ex eo profectum esse maxime quod clericorum Seminaria, quae plene perfecteque secundum sacrorum praescripta canonum constituta essent, fere desiderarentur. Itaque non alio spectant hae Nostrae litterae, nisi ad vos magnopere cohortandos, ut rectae cleri vestri institutioni velitis omni ope consulere: qua quidem re populi quoque saluti optime per vos erit consultum.

Probe nostis, venerabiles fratres, quam necessarium sit sacerdoti, qui debet in Christi doctrina erudire ceteros, eam habere penitus perceptam planeque cognitam: quae cognitio efficit nimirum ut ipse vere *lux mundi* exsistat et, quod ei ab Ecclesia demandatum est in populo christiano magisterium veritatis, illud rite sancteque exerceat. Qui quidem non tantum *magister,* sed *medicus* etiam est animarum. « Si ergo « in eius opera passiones vivunt, qua praesumptione percussum mederi « properat, qui in facie vulnus portat? » (1) Idem denique in grege fidelium gubernando praestare se debet *pastorem bonum;* « qui - ut verbis uta- « mur Decessoris Nostri sa. me. Pii X - idcirco dicitur alter Christus « non una sane potestatis communicatione, sed etiam imitatione facto- « rum qua expressam in se Christi imaginem referat ». (2) Quapropter in huius Apostolicae Sedis litteris documentisque de clero illud crebro

(1) S. Greg. M., *Reg. Past.,* I, 9.
(2) Encycl. Lit. *E Supremi,* IV oct. MCMIII.

occurrit, non posse sacerdotem, ut legatum, ut ministrum Christi, ut dispensatorem mysteriorum Dei, se suo sanctissimo muneri praestare parem, nisi et idonee sit sacrarum divinarumque rerum scientia instructus, et ea copia pietatis abundet, qua demum is homo Dei efficitur (1). Etenim necesse est sic eum in veritatis virtutisque possessione constare, ut ab omni vel errore vacet vel vitio: quod si « utramvis in partem « sive ob vitae improbitatem sive ob imperitiam propenderit, haud leve « periculum tum ipsi, tum iis quibus praeest, imminet ». (2) Ex his apparet quanti aestimanda sint clericorum Seminaria, quae quum nata sint factaque sacrae iuventuti et proprio studiorum curriculo et apta virtutum exercitatione ad sacerdotium conformandae, consequens est ut eisdem Seminariis praesertim debeat referri acceptum, si quis clerus doctrinae laude vitaeque sanctimonia florere videatur. Huiusmodi autem instituta, ut recte clerus saecularis in eis sacrum suum tamquam tyrocinium recte ponat, nemini non liquet, talia esse oportere, qualia et Patres Tridentinae Synodi voluerunt, et haec Apostolica Sedes, semper deinceps, sed maxime nostra memoria, esse iussit. Quare, venerabiles fratres, auctores Nos vobis sumus, ut detis operam, ne ulla iam sit nationis vestrae dioecesis, in qua suum desit Seminarium; ubi autem illud adsit, ad novi Codicis canones ordinandum curetis. Quod si dioecesis alicuius exiguitas vel paupertas huius instituti copiam non patiatur, praescriptum canonis 1354 § 3 de Seminariis *interdioecesanis* servari oportebit.

Atque hic diligentissime, pro officii conscientia, vos attendere volumus, quanta cura obtemperandum sit eis Apostolicae Sedis praescriptionibus quae sunt de munerum in hoc genere distinctione conservanda deque deligendis iis quorum disciplinae et gubernationi committantur adolescentes clerici et a quibus illi bonam mentis ac spiritus conformationem habeant. « Efficite, ut litteris disciplinisque tradendis lecti viri « praeficiantur, in quibus doctrinae sanitas cum innocentia morum « coniuncta sit, ut, in re tanti momenti, confidere iure optimo possitis. « Rectores disciplinae, magistros pietatis eligite prudentia, consilio, rerum « usu prae ceteris commendatos » (3).

Praesertim oportet atque adeo necesse est, per biennium frequentent alumni praelectiones philosophiae scholasticae, eoque in studio magistrum religiose sequantur Thomam Aquinatem; quadriennio deinceps ipsi versentur, eodem duce, in sacra theologia coniunctisque disciplinis, ut canone 1365 praecipitur. De studiorum autem ratione convenienter temporibus constituenda illas quoque litteras cupimus in vestrum usum convertatis, quibus hac de re ipsa sacrum Consilium Seminariis

(1) Leo XIII, Lit. enc. *Fin dal principio*, 8 decembre 1902.
(2) S. Greg. Naz. *Oratio apolog. de fuga sua*, n. 4.
(3) Leo XIII, Lit. enc. *Quod multum*, die XXII aug. MDCCCLXXXVI.

et studiorum Universitatibus praepositum die 26 aprilis an. 1920 Italiae sacrorum Antistites edocuit (1). Ceterum propositae rei minime expedit disciplinas seu facultates, ut aiunt, theologiae tradendae, in quibus ad academicos honorum gradus contendere liceat, multas patere, easque a maxima clericorum parte celebrari: neque enim homines sacri ordinis omnes doctores debent esse, verumtamen cum boni tum eruditi omnes. Quoniam vero, qui scholarum magisteria quaedam vel maiora munera obtineant, eos decet supra ceteros eminere doctrina atque etiam doctrinae insignibus esse ornatos, idcirco, ut satis vobis suppetat sacerdotum talium, vos in eas, quas dicimus, facultates tot alumnos vestros mittetis studiis altioribus excolendos, quot dioecesi opus esse iudicaveritis, qui quidem ingenio virtutisque indole praestent acqualibus fiduciamque in omnibus rebus vobis afferant exitus boni. Hoc loco peropportunum ducimus, venerabiles fratres, hortari vos ut Collegium Bohemum huius almae Urbis, sedulo diligenterque praecipuis quibusdam curis fovere velitis. Hic enim sub oculis Nostris optimae cleri vestri spes aluntur, atque vel ad severitatem disciplinae, vel ad soliditatem pietatis, vel ad integritatem doctrinae tam feliciter succrescunt tantoque Nostro cum gaudio, ut eos in hac *corona nostra* clericorum ex diversis nationibus, Romae studiorum causa consistentium, partem lectissimam habeamus.

Sed enim praecipuum Episcopi studium summamque diligentiam iure sibi Seminarium dioecesanum vindicat; in eoque maxime curas cogitationesque vestras evigilare scimus, venerabiles fratres, cum ipsum, hortante decessore Nostro, (2) Nobisque valde probantibus, *cordis quisque vestri delicias* habeatis. Itaque non est, cur vobis demonstremus hoc esse mirifice utile, ut perpetua sit vestra cum Seminarii alumnis consuetudo. Quod qui faciunt, sancto funguntur officio; quandoquidem « Episcopi est omnia et singula quae ad rectam Seminarii dioecesani « administrationem, regimen, profectum necessaria et opportuna videan- « tur, decernere, eaque ut fideliter observentur, curare » (3). Sacrorum Antistes igitur ut suorum progressionem clericorum ad verum bonumque assequendum paterno studio persequi possit et provehere, optimum factu erit, sancti Alfonsi Doctoris iudicio, (4) si ipse identidem Seminarium adeat, alumnos ad colendas virtutes litterasque opportunis cohortationibus incendat, scholasticis quoque circulis ac disputationibus intersit, quo eos ad aemulandum inter se studiorum contentione mirum quantum excitabit. Ita etiam fiet ut Episcopus, qui suos per se clericos penitus cognoverit, non temere eis manus imponat, verum sacerdotes faciat qui sint secundum Cor Iesu, id est qui ministerium suum hono-

(1) Cfr. *M. E.*, XXXIII, 1921, p. 142, 169, 204.
(2) Lit. encycl. *E Supremi*, IV Oct. MCMIII.
(3) *Cod. iur. can.*, c. 1357.
(4) *Rifl. utili ai Vescovi*, c. I, § 1: opp. vol. III, p. 866.

rificent implentes in se ipsis voluntatem Dei quae est omnium sanctificatio (1).

Iam vero, quoniam in hac causa parum Episcopi profecerint, nisi suae quisque dioecesis sacerdotes adiutores habuerint, Nos istos, quotquot sunt, omnes impense hortamur ut, ad Seminarium sive instituendum sive restituendum, suis Ordinariis, quacumque possint ope, sint adiumento. Habeant hanc pacis sedem et studiorum domum et virtutum officinam, qua ipsi sunt usi, tamquam dioecesis cor, unde in omnes Ecclesiae venas spiritualis vita diffundatur. Huc et libentes operam suam rogati, conferant; et parvulorum de suo grege, in quibus aliquod divinae vocationis lumen deprehenderint, accuratissima diligentia praeparent animos; et stipem etiam, pro suis facultatibus, mittant, feracem optimorum sane fructuum. Nec vero eorum exemplum exiguam vim habebit apud laicos viros, ut, inter cetera caritatis et religionis officia, de suis bonis quam maxime promovere studeant Seminarium dioecesanum, ubi ii educantur, qui pro universi populi salute sunt laboraturi.

Utique, Dei providentis beneficio, non pauci (remotis iis quos defecisse dolemus) sunt in Czecoslovachia sacerdotes, qui quidem instituti ut oportet, imbutique Domini spiritu, digne ambulant vocatione qua vocati sunt. Ac libet confidere non longo tempore futurum, ut clerus iste universus fidelissimum se administrum atque expeditum tamquam instrumentum Deo praebeat in sua ipsius et aliorum sanctificationem ad aedificationem corporis Christi. Ex quo autem istic apud clericos studium sancte pro officio vivendi coeperit revirescere, illud exspectare posse videmur ut fratres etiam miseri, qui a Nobis recesserunt, Ecclesiae aliquando vocem audiant, sollicite eos ad maternum gremium revocantis, omniaque omnis generis praesidia et animi solatia eis pollicentis, quae nunc procul ab ipsa aberrantes frustra quaerunt. Iam clero Czecoslovachiae, atque adeo omnium nationum Slavonicarum, alius, divina providentia, patet multoque latior campus, in quo utilissime elaboret ad regnum Iesu Christi dilatandum: qui labor eo felicius sane successerit, quo diligentior ei praeparatio fuerit adhibita. Etenim is est hodie cursus rerum, ut a populis Orientis Slavi, quos factum iam pridem ab hac Cathedra discidium miserrimos habet, spes nonnulla ostendatur sanctae unitatis Nobiscum redintegrandae. Vestrum est igitur, venerabiles fratres, clerique vestri, quibus per apostolos Slavorum Cyrillum et Methodium una cum civili cultu Romana fides illuxit, hanc divinitus munitam vobis viam animose ingredi. Huic autem tantae rei adiuvandae scimus quasdam natas esse piorum societates et eas apud omnes fere Slavicas gentes feliciter propagari. Ex quibus praesertim cum laude commemorare placet *Apostolatum* (ut aiunt) *SS. Cyrilli et Methodii sub*

(1) *Exort. ad Clerum*, Pii X, 1908.

patrocinio Virginis, qui quidem in Czecoslovachia, in Polonia, in Iugoslavia et in Bulgaria increbrescit non mediocri cum fructu. Huiusmodi Nos consociationem omnibus Ordinariis commendatam volumus et, iis auctoribus, in unaquaque paroecia constitutam, quotidie magis apud Slavos disseminari cupimus, ut, Deo favente, ille dies appropinquet quo fiet *unum ovile et unus pastor.*

Hoc Nos exoptantes, quod et fidelibus hortamento et errantibus admonitioni et eis, qui Nobiscum dissident, invitamento debet esse, auspicem divinorum munerum, vobis, venerabiles fratres, vestroque clero ac populo universo apostolicam benedictionem praecipua cum benevolentia impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die xxx mensis novembris, in festo sancti Andreae Apostoli, anno MCMXXI, Pontificatus Nostri octavo.

BENEDICTUS PP. XV

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Condanna di un'opera biblica (1) [*A. A. S.*, XIV, 41].

Decreto. - *Feria IV, die 16 novembris 1921.* — In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii E.mi ac R.mi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales proscripserunt, damnaverunt atque in indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt opus cui titulus: *Die heiligen Schriften des Neuen Bundes: Aus dem Urtext übersetzt mit Erläuterungen und einer Einführung,* von Dr Nivard Schlögl, Ord. Cist., o. ö.Professor an der Wiener Universität. Burgverlag Richter und Zollner, Wien, 1920.

Et insequenti feria V, die 17 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 16 ianuarii 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

(1) *Le Sacre Scritture del Nuovo Testamento*: tradotte dall'originale con commenti e introduzione, pel P. NIVARDO SCHLÖGL, dei Cisterciensi, Prof. ord. dell'Universitá di Vienna. Vienna 1920.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Dioecesis X. in Hispania. - *Praesumptae mortis coniugis.* -- Abbiamo già veduto altre risoluzioni della Sacra Congregazione medesima, nelle quali si decideva constare della presunta morte del coniuge all'effetto di permettere al superstite di passare a nuove nozze, semplicemente in base a un cumulo di indizi e congetture, ritenuto sufficiente a produrre la certezza morale richiesta all' uopo. La presente causa è una delle più espressive. Un tal A. A. V. contadino del paese di P. alla fine del 1902 o principio del 1903, col consenso della moglie si imbarcò per l'America meridionale. Aveva 30 anni circa e godeva buona salute. Per due anni stette in Rosario di Santa Fè, come depone il teste A. V. che si trovava ivi insieme con lui.

Dalla medesima città scrisse varie volte ai parenti e alla moglie alla quale mandò anche denaro fino a 550 pesetas. Alla fine del 1905, secondo il medesimo teste, partì per lontane regioni a tagliare alberi, e da allora in poi non si seppe più nulla di lui neppure nella stessa America. Inoltre i genitori della presunta vedova riferiscono che la madre dello scomparso disse loro di aver veduto una lettera di un compaesano emigrato pure nella Repubblica Argentina in cui v'era press'a poco questa frase: « Ormai uno di costà non tornerà più a scavare la terra » il che fu interpretato come l'annunzio della morte del A. A. V.

La madre dello scomparso si è ricusata a deporre, perchè, come riferisce il parroco, non vede di buon occhio che la nuora si rimariti; il padre di lui, col quale il parroco stesso ha parlato, conferma quanto i testi hanno detto.

Tutti attestano poi concordemente che lo scomparso era di ottimi costumi, assai religioso, affettuosissimo verso la moglie e una figliuola che da lei aveva avuto, nonchè verso gli altri parenti e congiunti e i molti amici che aveva. Sicchè il suo silenzio con tutti, dopo l'ultima lettera scritta alla moglie il 17 dicembre 1905, prodotta in atti e piena di affettuose espressioni, riescirebbe del tutto inesplicabile, se si volesse ammettere che ei viva ancora. Furon fatte molte ricerche, ma tutte invano: pure il padre e la madre della presunta vedova nel 1908 recatisi in America lo ricercarono senza risultato: i consanguinei di lui nulla poterono sapere da molti compaesani rimpatriati che interrogarono; il sindaco del paese natio depone che il Console spagnuolo di Rosario de Santa Fè fece a sua istanza nuove indagini dal 1918 al 1920 senza alcun risultato, come attesta la sua risposta in atti.

Pertanto molti testimoni asseriscono essere ormai comune fama e opinione che A. A. V. sia morto: nè vi è il minimo motivo di sospet-

tare che artefici di tale fama siano state persone interessate. La donna nella persuasione di esser vedova si è unita con un altro e non desidera che di regolarizzare la sua condizione.

L'Ordinario di X. avendo esposto il caso e trasmessi gli atti alla S. C., questa lo invitò a compire a il processo a norma della istruzione del S. Officio *Matrimonii vinculo* del 1868: ma l'Ordinario ha risposto non esser possibile procurare altre prove più dirette. Ciò non ostante la Sacra Congregazione nella plenaria del 1920, tutto considerato, rispose *Affermativamente* al dubbio « Se poteva permettersi all'oratrice nel caso il transito a nuove nozze ».

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa i lucri derivati ai religiosi dal servizio militare fatto in tempo di guerra [*A. A. S.*, XIV, 196].

Dubbi. - Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, sequentia dubia pro opportuna solutione subiecta fuere:

I. Utrum religiosi sollemniter professi ad tenorem iuris communis quidquam pecuniarum, quae illis occasione servitii militaris durante bello praestiti obvenerunt, vel obvenient, iure sibi retinere valeant, vel potius eas omnes suo Ordini refundere teneantur.

II. Utrum religiosi sollemniter quidem professi, sed ex indulto Apostolico post professionem nihilominus capaces adquirendi, quidquam pecuniarum, de quibus in primo dubio, suum facere valeant absque assensu et licentia expressa sui Superioris maioris.

III. Utrum religiosi simpliciter professi, sive in perpetuum sive ad tempus, quorum constitutiones excludunt post professionem omnem ulteriorem acquisitionem bonorum temporalium, teneantur dictas pecunias omnes suae Religioni tradere.

IV. Utrum religiosi quomodocumque simpliciter professi, in perpetuum vel ad tempus, sive in Ordine sive in Congregatione, quorum constitutiones non obstant, de pecuniis titulo *stipendii* (*le solde*) acceptis quidquam suum facere valeant, vel potius quidquid post eorum dimissionem ex exercitu superfuerit, respectivae Religioni tradere teneantur.

V. Utrum pensio vitalitia data ob mutilationem vel debilitationem in bello perpessam religiosis simpliciter professis, vel iis de quibus in can. 673 § 1, aut demum iis quorum vota vel promissa suspensa manebant, pertineat ad respectivam Religionem aut Societatem.

VI. Utrum emolumenta pecuniaria, ob decus militaire (*la médaille militaire, la croix de la légion d'honneur*) in bello reportatum obvenientia, pertineant ad ex-milites aut potius ad Religionem.

VII. Utrum retributio singulis militibus in actu eorum dimissionis tributa tamquam sollemne publicae gratitudinis signum (*la prime de la démobilisation*) pertineat ad Religionem.

VIII. Utrum qui de pecuniis occasione belli perceptis contra superiores resolutiones iam disposuerint etiam in favorem tertii, teneantur ad restitutionem.

Porro Eminentissimi Patres in plenario coetu ad Vaticanum habito die 24 februarii 1922, re mature perpensa, ad proposita dubia respondendum censuerunt.

Ad 1. *Negative* ad primam partem; *affirmative*, ad secundam.

Ad 2. *Negative.*

Ad 3. *Affirmative*, quoad religiosos qui tempore servitii militaris votis ligati erant; *negative*, quoad cetoros.

Ad 4. Si agatur de iis qui tempore servitii militaris votis adstricti erant: *negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam; si vero de iis quorum vota cessarunt, *affirmative* ad primam partem; quoad alteram vero: aequam compensationem suae Religioni tradant.

Ad 5. Quoad religiosos tempore serviti militaris votis obstrictos: pertinet ad Religionem; quoad ceteros: pertinet ad personam, quae tamen tenetur eam suo Instituto tradere quamdiu in eo permaneat.

Ad 6. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam, nisi de iis agatur qui votis non erant obstricti tempore belli.

Ad 7. *Affimative*; nisi tempore belli votis ligati minime fuerint.

Ad 8. *Affirmative*; nisi religiosus ex permissione Superioris rationabiliter praesumpta, egerit.

Facta autem de praemissis relatione SSmo D. N. Pio Div. Prov. Pp. XI ab infrascripto P. Secretario S. Congregationis, in audientia habita die 25 februarii 1922, Sanctitas Sua resolutionem EE. Patrum approbare et confirmare dignata est.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis die 16 martii 1922.

TH. Card. VALFRÈ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Si domandava alla S. C. dei Religiosi che cosa dovesse pensarsi della pertinenza di quanto i religiosi ex-militari avevano lucrato durante la guerra. La risposta era apparentemente assai semplice: o il religioso in parola era professo di voti solenni, e allora ogni cosa, *per qualsiasi titolo* da lui lucrata,

apparteneva all'Ordine o alla S. Sede, a norma del c. 581, n. 1, 2; o era astretto dalla professione di voti semplici, e in tal caso « quanto avesse acquistato *industria sua* » a norma del c. 582 § 2 « apparteneva alla Religione »; o infine, cessando, a norma del decreto « *Inter reliquas* » del 1 gennaio 1911, la sua professione, egli non era legato da alcun voto, e da allora le cose lucrate eran sue.

Ma in pratica le difficoltà sembravano crescere coi casi. Fermiamoci anzitutto ai voti *solenni*: trattandosi di voti solenni *ad normam iuris communis*, la questione non offre alcuna difficoltà: *quidquid acquirit monachus monasterio acquirit* era tanto nel vecchio che nel nuovo diritto: quindi la risposta al I dubbio non ha bisogno di commenti: si tratta di persone « incapaci » di *acquirere sibi*.

Ma in alcune regioni, p. es. nel Belgio e Olanda (31 luglio 1878 e 1 dicembre 1820) fu concesso o confermato per indulto apostolico ai regolari il privilegio di potere acquistare non ostante il voto solenne di povertà; però non assolutamente, ma solo *dummodo cum debita a superioribus legitimis dependentia hoc faciant* (Cfr. Vermeersch, *Supplem.*, p. 78 ss.). Dunque anche qui la risposta è facile: se e in quanto vi è il consenso e la licenza espressa dei superiori, i lucri in questione appartengono ai religiosi; altrimenti spettano alla religione. Di qui il *Negative* della risposta al secondo dubbio, in cui si chiedeva se potessero farli propri *absque assensu et licentia expressa sui superioris maioris*.

Più complicate si fanno le cose quanto ai religiosi di voti semplici. In primo luogo occorre osservare che il Codice c. 580 conserva bensì loro la capacità di acquistare, ma con la restrizione *nisi aliud in constitutionibus cautum sit*. Dunque vi possono essere e vi sono molti religiosi di voti semplici, affatto *incapaci*, finchè son legati dai loro voti, di acquistare alcunchè. Per essi, quindi, vale la stessa regola che pei precedenti: e ciò appunto provvede la risposta al terzo dubbio.

Quanto agli altri religiosi di voti semplici bisogna distinguere quelli legati da voti semplici triennali in preparazione alla professione solenne, poichè la loro professione era perpetua *ex parte voventis* finchè con l'andata in vigore del Codice (19 maggio 1918), essa pure in forza del can. 574, s. fu dichiarata temporanea. A essi allude il *quomodocumque* del IV dubbio. Bisogna anche por mente alle professioni temporanee fatte dopo la dichiarazione del 15 luglio 1919 (*M. E.*, XXXI, 300), per cui con l'atto stesso di venire alla milizia, i professi erano liberi da' voti. Si comprende perciò che molti religiosi potevano essere senza voti durante il servizio militare, e quindi nulla impediva loro di far proprii i lucri di cui si tratta. Di qui la costante distinzione che nelle risposte a tutti i dubbi (III–VII) si fa tra coloro che eran legati dai voti durante la milizia, e quelli *quorum vota cessarunt*.

Ristretto dunque il discorso ai religiosi legati da voti e sotto l'obbligo dai medesimi derivante, resta a considerare la diversità dei lucri di cui si tratta.

Anzitutto abbiamo *il soldo* militare, o stipendio, che da principio era poca cosa, ma poi fu accresciuto in guisa che non i soli officiali, ma gli stessi soldati poterono mettere da parte un discreto gruzzolo.

Come abbiamo veduto il Codice stabilisce che il professo di voti semplici, se capace di acquistare a norma delle costituzioni, « quidquid *industria sua*

vel intuitu religionis acquirit, religioni acquirit ». Non vi ha dubbio che sia industria propria, anche ordinaria e quotidiana, quella dei religiosi cappellani militari o infermieri di guerra. Quanto alle altre fatiche di guerra non son certo l'industria ordinaria o quotidiana di un religioso, nè presentano *l'intuitus religionis*; ma sono però *una* industria, sebbene straordinaria e piuttosto tollerata che permessa dalla Religione, e tale che per lungo tempo ha tenuto luogo e privato la Religione dell'industria ordinaria. Il Codice non distingue in proposito, ponendo semplicemente *industria sua*. Ma qui nasce una difficoltà ed è che prima dell'andata in vigore del Codice era in pieno valore il vario prescritto delle Costituzioni di ciascuna Religione; molte delle quali non avevano la norma del c. 580 § 2, anzi permettevano che una parte degli stessi lucri ordinari potesse erogarsi dal Religioso. Però la buona tradizione delle religioni più osservanti non approvava questa anomalia come non conforme alla purezza del voto di povertà: le *Norme* della S. C. dei VV. e RR. al n. 124 la riprovavano anzi apertamente, e da esse è derivato il prescritto del Codice. Giustamente quindi il presente decreto non tiene conto di queste differenze e stabilisce per tutte che, quanto rimane del *soldo* militare, acquistato *durantibus votis*, passi alla Religione.

Per quel che spetta al tempo passato nella milizia *senza voti*, è chiaro che il religioso lo faceva *suo*; una volta consunto, nessuno può richieder nulla; se però nell'atto di tornare in Religione un qualche superfluo rimane, non proprio la giustizia, ma certo l'equità vuole che si compensi alla Religione, essendo ciò possibile, quel che avesse *perduto* durante la permanenza del religioso sotto le armi, massimamente poi se durante questa permanenza avesse dovuto soccorrere in qualche modo il suo religioso, che, pur senza voti, a norma della dichiarazione del luglio 1919, « proseguiva a esser membro della religione, sotto l'autorità dei suoi Superiori che dovevano aver cura di lui ».

Segue la pensione assegnata ai mutilati o minorati di guerra. Sembrerebbe a prima vista ch'essa sia un mero *donativo* fatto per causa di pietà e di infelicità, e che non possa rientrare nel concetto delle cose *industria acquisita*, perchè non è certo *industria quaesita* la mutilazione o minorazione, ma accidentale. D'altra parte essa è data a titolo di *sostentazione*: quindi, tutt'al più, dovrebbe servire a compensare la Religione solo finchè questa ha l'obbligo del mantenimento del religioso minorato.

Al contrario tale pensione è un titolo di *compenso* precisamente per quello che il minorato non può più guadagnare *industria propria*: tien dunque il luogo e riveste la natura di questo guadagno. E inoltre essendo il religioso membro della Religione, questa stessa viene lesa, e soffre danno, nella minorazione dei suoi membri. Il compenso spetta dunque ad essa, se il Religioso era legato da *voti* sempre in forza del can. 580 § 2; se no, è certo acquisita al minorato; ma assumendosi la Religione l'obbligo del sostentamento di lui, benchè la di lui produttività di lavoro sia diminuita, è giusto che quel che il minorato riceve appunto a titolo di sostentamento, serva a compensare quello che la religione spende appunto per tal titolo. Di qui la ragionevolissima risposta al quinto dubbio.

La pensione o altro assegno annesso al conseguimento della *medaglia* al valor militare o simile onorificenza, come pure il *premio* di smobilitazione

sembrano ancor più lontani dal concetto delle cose *industria acquisita*: non hanno infatti un vero rapporto di stretta *giustizia* con l'opera prestata, ma piuttosto di donazione a titolo di pubblica riconoscenza e gratitudine, come viene insinuato nel dubbio. Invece anche qui la risposta applica invariabilmente il dispositivo del can. 580 § 2 considerandoli quindi *industria acquisita*. Infatti non è vero che il *premio* non abbia ragione di giustizia: è sempre una rimunerazione di opera; non apparterrà, se mai alla giustizia commutativa, ma bene alla giustizia distributiva; e certo non si dà a chi non ha compiuto quella data prestazione; onde è proprio la prestazione titolo al premio. Pertanto anche il premio rientra nel concetto generale di acquisto industriale cioè di *quidquid pretio aestimabile propria operis conductione seu actionis personalis praestatione religioso obvenit*: ove è la prestazione d'opera, sia essa ordinaria o straordinaria, vi concorra più l'opera personale (come nel caso della medaglia al valore) o vi concorra meno (come nel premio di smobilitazione), sia la remunerazione contrattuale (come nel soldo) o avvenga *extra contractum* (come nei detti premi), si riscontra l'*industria*.

Tale sembra il concetto generale seguito dalla S. Congregazione in queste risposte, informate ad uno spirito giustamente severo, nell'intento di tutelare sempre meglio l'osservanza del voto di povertà in tutta la sua purezza. Questa medesima giusta severità riluce nella risposta all'VIII dubbio. Ammesso infatti che trattandosi di beni *industria acquisita* vengano acquisiti non al religioso, ma alla religione, è strettamente logico l'obbligo di restituire quel che ad essa sia stato sottratto. D'altra parte non può ritenersi come sottratto, quel che fosse stato dalla medesima, e per essa dai suoi Superiori, concesso. Perciò viene aggiunto: *nisi religiosus ex licentia Superioris, rationabiliter praesumpta, egerit*. Il *rationabiliter praesumpta* è, come tutti sanno, il grado minimo della concessione: molto più dunque giova la licenza espressa, o tacita (cioè *implicita in alio*, oppure *sciente nec contradicente Superiore*): la presunzione si ha non solo in linea generale, se p. es. le Costituzioni restringevano il concetto degli *industria acquisita*, ma anche in linea particolare, quando la disposizione fatta non fu soltanto lecita, ma necessaria, e urgente tanto che non v'era tempo nè possibilità di ricorrere al Superiore.

E poi logico che quest'obbligo di restituzione va governato dalle stesse regole di interpretazione che suggeriscono i moralisti per ogni altra specie di restituzione.

Infine appena è necessario richiamare su queste precise norme l'attenzione non solo dei religiosi, ma anche dei confessori.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

S'indice un Congresso internazionale dell'Unione Missionaria del Clero pei giorni 1-3 giugno, in Roma [*A. A. S.* XIV, 198].

Circolare. – Quo centenaria commemoratio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide (MDCXXII-MCMXXII) dignior atque sacris missionibus utilior evadat, visum est heic Romae primum internationalem conven-

tum indicere *Missionalis Cleri Consociationis*, de qua Summus Pontifex fel. rec. Benedictus XV in Encyclicis litteris *Maximum illud* diei 30 novembris a. 1919 haec inter alia habebat: « Scitote igitur Nos cupere in omnibus orbis catholici dioecesibus eam quam vocant *Missionalem Cleri Consociationem* institui, quae in ditione sit Sacri Consilii Christiano Nomini Propagando, cui quidem Sacro Consilio omnem iam huius rei fecimus facultatem ».

Quod quidem iam a Summo Pontifice Benedicto XV in audientia diei II mensis novembris e. a. adprobatum, gloriosus Pontifex Pius divina Providentia Papa XI, benigne confirmare ratumque habere dignatus est.

Diebus itaque, I, II, III, proxime futuri mensis iunii, mane tantum (ab hora nona ad hora primam p. m.), in aula magna Apostolicae Cancellariae praedictus conventus habebitur, hunc in finem nempe ut laudatae Missionalis Cleri Consociationis (vulgo: *Unione Missionaria del Clero*) notitia, eaque certa et quibusvis dubitationibus libera, publice detur; mediaque praefiniantur ad eandem in omnibus catholici orbis dioecesibus excitandam ac fovendam.

Praeses conventus erit Emus ac Revmus Dominus Camillus Laurenti S. R. E. Diaconus Cardinalis, eiusque vices gerent, R. P. D. Guido Conforti, archiep. episcopus Parmen. et R. P. D. Iulius Tiberghien, archiep. tit. Nicaen.

Actuarius: Illmus et Revmus D. Caesar Pecorari S. C. de Propaganda Fide Subsecretarius; eiusque vices geret Rev. D. Petrus Ercole, Secretarius Missionalis Cleri Consociationis in Urbe.

Consilium vero eiusdem conventus nonnulli Urbani Antistites necnon religiosi viri e singulis nationibus Romae degentes, constituent.

Cum itaque perplures catholici orbis Archiepiscopi atque Episcopi, proxime futuro mense maio in Urbem sint adventuri, occasione auspicatissimi Eucharistici conventus eos omnes per praesentes rogamus, iis non exceptis in quorum dioecesibus supradicta Missionalis Cleri Consociatio nondum constituta fuit, ut adesse quoque velint eiusdem Piae Consociationis conventui ad sacrarum missionum bonum et incrementum; quod SS.mo D. N. Pio divina Providentia Papae XI gratissimum apprime fiet.

Libelli seu tesserae pro conventu Missionalis Cleri Consociationis penes Secretariam S. C. de Propaganda Fide haberi poterunt.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die prima mensis aprilis MCMXXII.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† P. Fumasoni-Biondi, Archiep. Diocletanus, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 111)

DELLE PENE ECCLESIASTICHE IN ISPECIE. – Il sistema penale ecclesiastico ammette tre generi di pene: le *medicinali*, principalmente dirette *ad frangendam contumaciam* ossia ad ottenere la correzione del delinquente (cfr. 2241; 2248); le *vendicative* che tendono direttamente alla espiazione del delitto, ossia alla ristorazione dell'ordine sociale, alla riparazione dello scandalo, al salutare esempio per gli altri (c. 2286); le *correzionali e penitenziali* destinate o a prevenire la consumazione del delitto o a soddisfare l'ordine sociale quando non si fa luogo a vere e più gravi pene (c. 2312). A ciascuno di questi generi è dedicato un titolo del Codice, cioè l'VIII, il IX e il X di questa seconda parte.

Le *pene medicinali* con proprio nome si dicono *censure*; nome, derivato, com'è noto, dal primordiale sistema penale romano, col semplice significato di inibizione restrittiva dei diritti personali, e solo empiricamente ristretto alle *pene medicinali*, tanto che si ebbe prima la classica divisione delle tre specie di censure (interdetto, sospensione, scomunica [c. 20, X, *de verb. sign.*]) che non la definizione del genere. Come la fornisce ora il Codice, vi risulta chiara la fusione dell'elemento storico-romano, di privazione di diritti personali (*quibusdam bonis spiritualibus vel spirituali adnexis*) con l'elemento giuridico-ecclesiastico di commisurazione anche temporale alla contumacia del delinquente (*donec, a contumacia recedens, absolvatur*) essendo la durata di questa pena indeterminata e condizionale a un fatto che dipende dalla libera volontà del delinquente (la sua correzione).

Vien poi il legislatore a meglio determinare le proprietà di questi due elementi; anzitutto osserva che trattandosi, nel diritto cristiano, della privazione di beni spirituali sommamente necessari alla salute stessa spirituale del delinquente, non deve adoperarsi questa spada ancipite che con grande cautela e sobrietà, e solo per veri delitti (esterni, anche se occulti [c. 2242, § 1] gravi, consumati), nei quali il reo sia contumace. La contumacia è poi l'ostinatezza congiunta col disprezzo dell'autorità: pertanto è necessario che preceda l'impero di questa, sia per monizione, o comminazione, se si tratta di censure *ferendae sententiae*, sia per dettame di legge, se si tratta delle *latae sententiae*: tale comminazione può farsi anche a delinquenti ignoti, purchè determinati.

La censura ha di diritto termine col cessare della contumacia, e all'uopo il Codice dà una regola chiarissima, nel § 3 del 2242: occorre serio pentimento e congrua soddisfazione (anche seriamente promessa, senza vero *obbligo* di cauzione), il cui grado di sufficienza è rimesso al giudizio di chi deve assolvere. La censura si preverte con l'appello, riguardo a cui occorre distinguere: se la censura è inflitta e irrogata, deve osservarsi, l'appello non essendo che in devolutivo: se invece è soltanto comminata (si parla naturalmente delle censure *ab homine*), l'appello è anche in sospensivo, qualora la materia

lo consenta; e può esser tale non solo quanto alla censura, ma anche al precetto cui quella è annesso. Viceversa la censura può esser *molteplice* anche in uno stesso soggetto, secondo la diversità delle leggi o dei delitti, o il numero nella stessa specie, o la diversità delle censure, giusta la norma già data: *tot poenae quot delicta* e in conseguenza l'assoluzione di una non importa l'assoluzione delle altre (c. 2249).

I rimanenti canoni di questo primo capo relativo alle censure in genere, riguardano l'assoluzione. E in primo luogo cade l'argomento della *riserva* della medesima, argomento assai affine (cfr. 2246, § 3), ma grandemente distinto da quello della riserva dei peccati (c. 893 ss.). L'affinità si dimostra anche dalla eguaglianza del fine, che è sociale: cioè nella *necessitate aptius providendi disciplinae ecclesiasticae*, col togliere di mezzo peccati specialmente gravi: da essa derivano le norme restrittive che circa l'interpretazione e l'uso, e l'ovvia regola, che *in articulo mortis* ogni riserva cade, dà il can. 2246. Le censure *ab homine*, purchè non vengano da semplice precetto (cfr. c. 2245, § 4) sono riservate per definizione e dovunque (cfr. 2247, § 2 in fine).

Le censure *latae sententiae* si presumono non riservate se non è chiaramente espresso il contrario: sono note le loro divisioni: *Ordinario*, (esclusi i Vicari Cap. e Gen.), *Apostolicae Sedi*, e queste in *simpliciter*, *speciali* – *specialissimo modo*. L'Ordinario può stabilire riserve, oltre quelle che a lui fa il Codice, purchè non cadano su censure già riservate alla Santa Sede: gli si inculca in proposito la maggiore sobrietà, in relazione allo scopo che hanno questi straordinari rimedi: tanto più in quanto la maggior parte, cioè le censure che impediscono il ricevimento dei sacramenti (scomunica, interdetto personale), importa anche (ma solo come accessoria, anche nelle riserve diocesane) la riserva del peccato cui è annessa: (1) quindi se un confessore ignorando la riserva della censura, assolve il penitente dalla censura oltre che dal peccato, l'assoluzione vale, purchè non si tratti di censura *ab homine*, nè di censura riservata *specialissimo modo* alla S. Sede (2).

Quando il reo, a giudizio del competente Superiore cui ricorre per l'assoluzione, deve stimarsi recedente dalla contumacia, secondo la norma già detta, non gli si puo negare l'assoluzione della censura: tutt'al più si può imporgli una congrua pena vendicativa, o una penitenza: nè la censura più risuscita, neppure nel caso di non adempienza di ciò, almeno che questa come ogni altra condizione, sia espressamente imposta *sub poena reincidentiae* (cfr. 2248, 2239). Quanto all'assoluzione delle censure molteplici, vale, in genere quel che fu detto sopra. Circa la formula di assoluzione *in foro sacramentali* e *in foro non sacramentali*, nulla è innovato. È anche ovvia, pel principio della distinzione e correlatività del foro interno ed esterno, quanto

(1) Su l'antica controversia, vedi D'Annibale, l. I § 340, la cui sentenza, sebbene egli stesso riconoscesse meno comune, ha prevalso nel Codice.

(2) Riguardo alla connessione della censura col peccato, si osservi anche l'importantissimo can. 2250, che ormai stabilisce chiaramente la norma nuova: occorre cioè distinguere se la censura importa, o no, impedimento circa il *ricevere* i sacramenti: se non lo importa, può stare la censura anche quando è assolto il peccato: se la importa, invece, non si può assolvere dal peccato, se prima non è assolta la censura (vedi per es. 2314 § 2).

detta il c. 2251 circa gli effetti dell'assoluzione: essendo infatti la censura sempre vincolo o cosa di *foro esterno*, deve per se, affinchè cessino totalmente gli effetti, assolversi in foro esterno; ma il Codice considera anche la prova in foro esterno dell'assoluzione conseguita in foro interno, come equipollente, almeno in certo grado, all'assoluzione in foro esterno; quindi stabilisce che ove tal prova *non occorra*, come nei delitti occulti, l'assoluto in foro interno, può senz'altro contenersi come assolto in foro esterno: ove sia necessaria, per es. *ratione scandali*, ma possa fornirsi (per es. con la scheda di confessione) o presumersi (per es. nell'accesso pubblico a confessore competente), il Superiore di foro esterno possa contentarsene agli effetti penali (non però agli effetti civili: per es. quanto ai danni da risarcire).

Restano ora a vedere le facoltè che il Codice concede circa l'assoluzione. Riguardo al pericolo di morte sappiamo già dal c. 882 che ogni riserva cessa: il c. 2252 aggiunge che chiunque fu assolto in tal circostanza per un sacerdote non autorizzato da censure *ab homine*, o da censura riservata *specialissimo modo* alla S. Sede, è tenuto a ricorrere, nel primo caso all'autore della censura (o suo Superiore o successore), e nel secondo alla Penitenzieria, o al Vescovo, o ad altra persona che ne abbia facoltà, e ciò *sub poena reincidentiae*. Quindi quest'obbligo non esiste più per le censure riservate *speciali modo*, com'era nel diritto precedente (Cfr. S. C. S. Off. 28 iun. 1882, 17 iun. 1891 ad 3; 30 mart. 1892, 4).

Fuori del pericolo di morte, se la censura non è riservata, l'assolve in foro sacramentale qualunque confessore; fuori del foro sacramentale, qualunque persona che abbia giurisdizione di foro esterno sul reo. Se la censura è *ab homine*, e quindi come si disse sopra, riservata, può assolversi solo dall'autore o suo avente causa, senza limiti territoriali. Se la censura è riservata *a iure*, può assolvere « l'autore della censura, oppure la persona a cui fu fatta la riserva, e i loro successori, competenti Superiori o delegati. Quindi se è riservata all'Ordinario qualunque Ordinario potrà assolvere i suoi sudditi, e l'Ordinario del luogo anche peregrini; se è riservata alla S. Sede, oltre questa, chiunque ne ha facoltà, secondo i gradi: cioè la facoltà generale non comprende che i riservati *simpliciter;* la facoltà speciale gli *speciali modo*; la facoltà specialissima anche gli *specialissimo modo* ».

Nei casi più urgenti, non solo cioè quando le censure non possono essere osservate esternamente senza scandalo o infamia, ma *ancora quando sia duro al penitente rimanere in stato di peccato mortale per tutto il tempo necessario a ricorrere al Superiore* come sopra, l'assoluzione può esser data *in foro sacramentali* da qualsiasi confessore, anche per le *specialissimo modo*, però con l'onere – per tutte, anche per le *simpliciter* riservate – di ricorrere al Superiore competente, *infra mensem*, anche per lettera o per mezzo del confessore; il che non toglie al penitente il diritto di ripeter la confessione a confessore autorizzato ad assolvere dalla relativa censura. Quindi praticamente può dirsi che oggi la riserva della censura – essendo possibile fare in modo che il penitente non voglia restare in stato di peccato mortale neppure un sol giorno – non induce che l'obbligo del ricorso *infra mensem*. Infine è pure stabilito (2254 § 3) che se un qualche caso straordinario anche tale ricorso – anche

reticito nomine et per epistolam ad S. Poenitentiariam (1) sia moralmente impossibile, allora – eccetto il caso dell'assoluzione del complice *in re turpi* – cade anche l'obbligo di ricorrere; però il confessore che assolve deve imporre al penitente congrua penitenza, e se è il caso, la riparazione dello scandalo o dei danni, stabilendo un limite di tempo, passato il quale, in caso di inadempienza, il penitente ricade nelle stesse censure. Questa *nuova* disposizione toglie, come ognun vede qualsiasi pretesto alla *insordescentia* nelle censure e insieme tutela sufficientemente i diritti della disciplina ecclesiastica.

(*Continua*).

CONSULTAZIONI

VI. Circa un progetto di metodo misto pei concorsi parrocchiali.

Si domanda se possa approvarsi in proposito la seguente prassi.

L'esame circa la scienza e le altre qualità dei candidati si fa separatamente: quello per scienza si fa in modo generale ogni anno in due sessioni, invernale ed autunnale, con materie distinte in ciascuna sessione ed ed ha valore per tutte le diocesi costituenti la provincia Ecclesiastica cosicchè: « approbatio... in una « dioecesi declarata et testimonio probata, valens agnoscitur in ceteris quoque « dioecesibus provinciae »: quello per le altre qualità si fa all'occasione della vacanza di ciascuna parrocchia. Ogni candidato deve compiere l'intiero esame scientifico in un biennio al massimo, ed il risultato ottenuto ha un valore per un sessennio, dopo il quale, salvo una dispensa da concedersi dall'Ordinario, *audito voto examinatorum synodalium*, l'esame deve ripetersi. Benchè fatto separatamente l'esame della scienza e delle altre qualità, il giudizio finale è tuttavia complessivo, e quanto alla scienza per ottenere l'approvazione è

(1) Diamo la formola pel ricorso alla S. Penitenzieria, adattandola al caso stesso in cui è affatto indispensabile, cioè all'assoluzione del complice.

« Beatissime Pater,

« Titius * parochus unam poenitentem (duas-s) complicem (-s) in peccato turpi « semel (bis-ter) sacrilege absolvit: deinde, quamvis excomunicatione scienter irretitus, « per 15 dies Missam celebrare et sacramenta ministrare perrexit. Delictorum suorum « sincere poenitens, absolutus per me, infrascriptum confessarium, fuit a peccatis et « censuris ad normam can. 2254 § 1. Nunc, ad pedes S. V. humiliter provolutus, pro- « fitetur se omnino paratum ad quaecumque mandata Sanctitati Vestrae placuerit ei « iniungere, quaeque dignetur eidem per me transmittere.

« N. N. confessarius »

(Indirizzo) . . . . . .

Alla Sacra Penitenzieria, Roma – Pal. S. Officio.

(*) Non si ponga mai il nome.

necessario avere conseguito almeno la nota *sufficienter* in ogni materia. È peraltro data facoltà, con permesso dell'Ordinario, di riparare o ripetendo l'esame in quella materia nella quale il candidato fosse caduto, se in una sola non abbia ottenuto la sufficienza, o ripetendo l'esame in tutte le materie proprie di ciascuna sessione, se sia stato riprovato in due o più delle stesse materie. Che anzi « reprobatus bina vice ex disciplina eiusdem termini poteste « licentia Ordinarii admitti tertia vice ad idem examen stante valore examinis « termini ulterioris ». Si noti che se l'esame del valore scientifico dei candidati è fatto, come si è detto in genere, quello delle qualifà è fatto in rapporto alla parrocchia da provvedersi. Il giudizio poi finale o la scelta poi del nuovo parroco è sempre dell'Ordinario, il quale si basa e sul giudizio degli esaminatori e sul consiglio del suo Consistorio.

1° Dal fatto stesso che tal prassi fu già approvata nell'anno 1858 dal Sommo Pontefice Pio IX a decennio per tutta l'Austria, come attesta l'Aichner *Compendium Iuris Canonici Pars specialis* lib. I, sectio III, cap. II, § 86, n. 2, pag. 305 e dal fatto che la prassi medesima fu poi riconfermata dalla S. C. del Concilio (*Tergestina*, 30 april 1898, *Labacen. Moguntin. et Viennen.* 17 decembris 1901) risulta chiaro che sul principio non si possa fare discussione. Molto meno tale discussione è possibile oggi, che nel Codice can. 459, § 4 è stabilito che « In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum « sive specialem, ad normam Constit. Benedicti PP. XIV *Cum illud* 14 de- « cembris 1742 *sive generalem haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud « decreverit* ». Ad ogni modo anche considerata intrinsecamente la prassi o consuetudine della quale si tratta nella sua linea generale nulla presenta che la dimostri contraria alle disposizioni sostanziali contenute nel Capo 18, Sess. XXIV del Concilio Tridentino o del nuovo Codice. L'esame si fa circa la scienza e le altre qualità ed il giudizio finale è cumulativo. Che se l'esame sulla scienza è generale, quello sulle qualità è speciale relativo alle parrocchie da provvedersi. Infine spetta agli esaminatori di giudicare dell'idoneità in genere dei concorrenti, ma è il Vescovo che sceglie o determina il *magis idoneus*.

2° Posto adunque che quanto al principio o in genere non vi sia nulla da opporre, veniamo ai dettagli, sui quali ci sembra dover fare in primo luogo una osservazione d'indole generale. Nel progetto si è creduto di potere, nel conferimento delle parrocchie, seguire ad un tempo la norma del concorso e di avvalersi delle facoltà che il Codice di Diritto Canonico conferisce in proposito agli Ordinari, specie nei Can. 459 e 130.

Il Can. 459 suona così: « § 1. Loci Ordinarius, graviter onerata eius con- « scientia, obligatione tenetur vacantem paroeciam illi conferendi, quem magis « idoneum ad eam regendam habuerit sine ulla personarum acceptione. – « § 2. In hoc iudicio ratio haberi debet non solum doctrinae, sed etiam earum « omnium qualitatum, quae ad paroeciam vacantem rite regendam requirun- « tur. – § 3. Quare loci Ordinarius: 1° Ne omittat documenta, si qua sint, ex « Curiae Tabulario desumere quae clericum nominandum respiciunt et noti- « tias, secretas quoque, si opportunum iudicaverit, prudenter exquirere etiam « ex locis extra dioecesim; 2° Prae oculis habeat praescriptum can. 130, § 2; « 3° Clericum examini super doctrina coram se et examinatoribus synodalibus

« subiiciat; a quo de consensu eorumdem examinatorum potest dispensare, si « agatur de sacerdote doctrinae theologicae laude commendato. – 4° In regio- « nibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad « normam Const. Benedicti XIV *Cum illud* 14 dec. 1742, sive generalem, haec « forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit ». Evidentemente in questo canone si stabiliscono due modi di provvedere alle parrocchie vacanti: l' uno comune o di natura universale per il quale è il Vescovo che sceglie il rettore della parrocchia con l' obbligo di sottoporlo ad un esame da farsi dagli esaminatori sinodali per quanto riguarda la scienza; e dal quale esame può tuttavia in certi casi dispensare *de consensu eorumdem examinatorum*; l'altro eccezionale e di natura transitoria ed è quello antico del concorso in forma speciale o generale, che deve ritenersi in quelle regioni nelle quali fu fin ad ora in uso sino a nuova disposizione della Santa Sede. Ma questi due modi non si possono fondere in qualche modo insieme, cosicchè l'Ordinario, pure seguendo la forma del concorso stabilito dal Concilio Tridentino Sess. XXIV, Cap. 18, *De Ref.* possa poi avvalersi della facoltà che gli conferisce il Codice nella prima parte del citato canone 459 dal § 1 al § 3. Infatti, pure non stabilendola come norma generale, il Codice vuole al § 4 del citato canone che là ove vige la legge del concorso, *retineatur* nella forma in uso, vale a dire o speciale, *ad normam const. Benedicti XIV* Cum illud *14 decembris 1742*, o generale.

Al contrario nel progetto in esame, espressamente, in forza appunto di quanto sancisce il § 3, n. 3 del più volte ricordato Can. 459, si stabiliscono vari casi di esenzione totale o parziale dell'esame relativo alla scienza. Parimenti si dispone quanto segue: « Ordinarii est candidatum ad concursum ad- « mittere vel etiam non admittere, aestimatis omnibus quae in diiudicanda can- « didati aptitudine respicienda sunt ». Ora una facoltà così illimitata se, stante le riferite disposizioni del Codice di Diritto Canonico, può ora ammettersi nei luoghi ove non è in uso la legge del concorso; non ci pare si possa ammettere altrove, ossia in quei luoghi nei quali tale legge sia in vigore e si debba continuar conseguentemente ad osservare. L'Emo Gennari nelle *Quistioni Canoniche*: circa l'esclusione dei concorrenti dalle parrocchie, n. 565, pag. 715, scrive: « Si possono bene escludere dal concorso coloro che sono indegni ed inidonei per la parrocchia. Così il Reclusio, *De concursu* P. I. Tit. I, n. 20, l'Argirò disc. 26, n. 26, n. 11. Così pure la S. C. del Concilio in *Tarentina*, 7 dec. 1720, in *S. Marci et Bisiniani*, 22 giugno 1850, e recentemente in *Ripana*, 7 marzo 1885. Se poi si possano escludere i soli inidonei parrebbe che no, giacchè della idoneità dovrebbero giudicare gli esaminatori ». Propostosi quindi lo stesso autore il quesito se possano escludersi dal concorso coloro che non ottemperano agli statuti diocesani, dopo di aver risposto non potersi dare una risposta affermativa d' indole generale, così conclude: « È vero che nei concorsi vogliono osservarsi anche le leggi diocesane; ma è vero altresì che come insegna il Garcia (*De beneficiis*, pag. 9, c. 2, n. 209) quando non v'ha impedimento di diritto comune, non è in potere del Vescovo di escludere dal concorso ». Ed il Reclusio, citato appunto dall'Emo Gennari, nell'opera e parte del detto autore surricordata, al Titolo III, n. 48, però, così insegna: « Ter- « mino decem vel viginti dierum in edictis constituto adhuc pendente, data

« est cuilibet facultas sese praesentandi suis cum requisitis et ad concursus « examen admittatur, neque ab isto est reiiciendus nisi indignus et incapax « concludenter appareat ». Che poi il giudizio della idoneità o meno dei concorrenti spetti esclusivamente agli esaminatori è dottrina certa, avendo fra altro la S. C. del Concilio sempre riprovato la prassi per la quale si riservava agli esaminatori il solo giudizio della scienza dei candidati, mentre le altre qualità di ordine morale venivano lasciate al giudizio del solo Vescovo. Invero Benedetto XIV, *De Syn. Dioecesana*, I. IV, c. 8, n. 3, riferisce che avendo il Vescovo di Avila domandato: « An provisio parochialis nulla sit si exami- « natores relationem fecerint solum quoad literaturam, examen vero circa « mores, aetatem et reliqua Episcopo relinquatur; vel si non fecerint relationem « Episcopo de omnibus idoneis repertis sed tantum de eo qui ipsis magis ido- « neus videtur », la S. C. rispose: « Teneri facere relationem etiam circa mores, « aetatem et reliqua, et examinatores debere renuntiare quotquot idonei iudi- « cati fuerint, Episcopum vero debere ex his qui renuntiati fuerint magis ido- « neum eligere ». Ed il Fagnano nel Capo *Eam te*, *De aetate et qualitate*, n. 15 ricorda altra analoga decisione della S. C. del Concilio data il 2 agosto 1607 e così concepita: « Si examinatores non retulerint idoneos quoad omnes qua- « litates prout Concilium requirit, nullum esse concursum ». Queste decisioni evidentemente in quanto interpretano autenticamente le disposizioni Tridentine, Sess. XXIV, Cap. 18, hanno sempre il loro valore anche oggi per quelle regioni nelle quali a tenore del Codice le stesse disposizioni devono continuarsi ad osservare.

3° Oltre i due già notati che sono i rilievi principali, e anche a notarsi la facoltà riservata all'Ordinario di concedere, « audito voto saltem quatuor « examinatorum synodalium respective prosynodalium » la dispensa dal ripetere l'esame della scienza trascorso il sessennio, e sul numero degli esaminatori onde si compone la Commissione si stabilisce doversi formare di quattro o di due esaminatori a seconda che si tratti o di esami ordinarî o di semplice complemento di esami per quelli che sono caduti in una sola materia.

Ora, quanto alla dispensa dal ripetere o rinnovare l'esame passato il sessennio non ci pare che essa costituisca una grande anomalia o difficoltà. Si tratta di quei candidati che furono già approvati e che nel sessennio non ottennero alcun beneficio parrocchiale. D'altra parte la dispensa viene accordata con garanzie sufficienti, giacchè la concede il Vescovo udito il parere di quattro esaminatori, ed a quei sacerdoti « qui commendantur: 1° vita et labo- « ribus laudabiliter actis; 2° profectu antecedentis examinis; 3° speciminibus « scientiae et activitatis in fovenda publica vita christiana datis, quod in specie « comprobaverunt thesibus in collationibus pastoralibus laudabiliter exaratis ». Questa facoltà inoltre fu già inclusa nella concessione decennale fatta dal Pontefice Pio IX nel 1858 ai Vescovi di Austria come ricorda l' Aichner, *Opera e l. c.*, pag. 306, onde non si tratta di alcuna innovazione. Infine la S. C. del Concilio nel concedere il 17 dicembre 1901 al Vescovo di Magonza la proroga richiesta del permesso di provvedere alle parrocchie con esame generale, non fece, su tale facoltà di dispensare dall'esame trascorso il sessennio, cioè di dispensare dal ripeterlo, alcuna osservazione; molto meno quindi ci

pare sia il caso di farne oggi, quando, a seconda del Codice, la tendenza si è a dare ai Vescovi in tal materia una maggiore libertà.

Quanto agli esaminatori, essi secondo il Concilio di Trento Sess. XXIV, Cap. 18 e secondo anche la Costituzione di Benedetto XIV « *Cum illud* » non possono essere *pauciores tribus*. Al contrario come fu già osservato nel progetto in esame talvolta sono due e nella più parte dei casi, cioè negli esami ordinarî, sono quattro oltre il Presidente. Ora considerato che questi, sia il Vescovo o un suo delegato, come prescrive lo stesso Concilio di Trento, non può ordinariamente prendere parte al voto, ma solo quando i voti degli esaminatori sieno pari o tutti singolari, parrebbe opportuno che in questa parte il progetto venisse modificato nel senso che la Commissione dovesse essere sempre formata per lo meno di tre esaminatori; e volendo nelle sessioni invernale, di autunno od ordinarie aumentare un tal numero, di cinque; per rendere in tal modo più facile l'avere una maggioranza. Nè su questo numero degli esaminatori sinodali nei concorsi per le parrocchie mancarono discussioni presso i tribunali ecclesiastici; ma fu sempre deciso che non dovessero essere inferiori al numero di tre. Rota in *Tricaricen*, *Archipresbyteratus*, 22 giugno 1734 § *In assumpti*, coram Calcagnino, et in *Maioricen*, *Parochialis*, 1° luglio 1757 § 3 e seguenti coram T. Elefantutio.

4° E così ci pare avere esaurito il nostro compito per quella parte del progetto che riguarda il metodo da seguire nei concorsi parrocchiali, giacchè quanto si stabilisce intorno ai candidati, che cioè all'esame della scienza e conseguentemente a concorrere alle parrocchie non si possono ammettere che quei sacerdoti « qui per *tres* annos integros in cura animarum cum laude « vitae et laboris operam navarunt », ovvero « qui alio officio ecclesiastico « per quinquennium vel tempus brevius, e licentia ordinarii, audito voto « examinatorum synodalium, cum laude vitae et laboris functi sunt muniti « iurisdictione ad excipiendas confessiones » benchè non conforme al diritto comune, per il quale tutti che siano sacerdoti e non sieno indegni o inabili, possono concorrere, non può dirsi contro di esso. Il Codice al can. 453 così decreta circa le qualità necessarie ad essere parroco. « Ut quis in parochum « valide assumatur debet esse in sacro presbyteratus ordine constitutus; § 2. Sit « insuper bonis moribus, doctrina, animarum zelo, prudentia ceterisque virtu- « tibus ac qualitatibus praeditus, quae ad vacantem paroeciam cum laude « gubernandam tum iure communi tum particulari requiruntur ». Non vi è nulla adunque di mutato, salvo che chi concorre ad una parrocchia dev'essere sacerdote in atto. Ora il Wernz, *Ius Decretalium*, T. II, P. II, n. 827, IV, pag. 676, edizione 1906, *De provisione canonica officii parochorum*, scrive: « Admitti ad « concursum possunt et debent omnes clerici non solum dioecesani sed etiam « exteri, nisi iure communi, v. g. regularis, vel iure speciali prohibeantur, « v. g. si ex privilegio beneficia quaedam parochialia caeteris conferri nequeant, « vel clerici dioecesani nonnisi post impletas certas conditiones praeter ius « commune requisitas examen illud subire possint v. g. post duos vel quinque « annos in cura animarum peractos ». Ciò che a dir vero anche il Codice considera in quanto richiede che il parroco abbia tutte le qualità, quelle non escluse che « iure particulari requiruntur ».

5° Ma come abbiamo notato, nel progetto in questione si è anche determi-

nato o dato forma pratica a quanto nel Codice, can. 130, si dispone circa gli esami triennali dei sacerdoti. Il mentovato canone è del seguente tenore: « Expleto studiorum curriculo sacerdotes omnes etsi beneficium paroeciale aut « canonicale consecuti, nisi ab Ordinario loci ob iustam causam fuerint exempti, « examen singulis annis saltem per integrum triennium in divinis sacrarum « scientiarum disciplinis antea opportune designatis subeant secundum modum « ab eodem Ordinario determinandum.

« § 2. In collatione officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum ratio « habeatur eorum qui, ceteris paribus, in memoratis periculis magis praesti- « terunt ». Ora in merito al modo con il quale viene attuato il § I del riferito canone non crediamo di dovere osservare che una cosa sola. Nel dichiarare i sacerdoti soggetti al detto esame triennale vi si includono anche i Regolari. « Subiectum examinis », così il progetto « sunt sacerdotes omnes « iique saeculares *et regulares* ». A noi però non pare che questa inclusione sia giusta, sia per la natura della cosa, la dottrina degli ascritti ad una Religione; sia perchè i sacerdoti religiosi in forza del can. 590 sono già tenuti, e per un quinquennio, ad un identico esame per parte dei loro Superiori. Ed in tale opinione ci conferma anche quanto si dispone al § 3 del can. 131, nel quale paragrafo si obbligano ad intervenire alle Conferenze del caso morale e di liturgia anche i sacerdoti religiosi; ma solo quelli che hanno cura di anime, o che ottennero la facoltà di confessare dall'Ordinario, questi ultimi però solo nel caso che « collatio in eorum domibus non habeatur ».

Quanto poi al § 2 dello stesso can. 130 poichè esso ha una speciale importanza quando si tratta della provvista delle parrocchie, tanto che al can. 459 che riguarda appunto tale materia come si è sopra veduto, § 3, 2° si stabilisce: « Ordinarius prae oculis habeat praescriptum can. 130, 2° », il progetto in questione così dispone: « *a*) Nemo qui sine iusta causa ab Ordinario « probata neglexerit terminis statutis subire triennale studium admittatur ad « concursus parochiales prius quam satisfecerit obligationi suae; *b*) licet non « suppleat examen triennale concursum parochialem, tamen eius successus « haud parvi est momenti in examine parochiali ita scilicet ut; *a*) in examine « generali possit candidato concedi dispensatio super disciplina de qua tra- « ctabatur in examine triennali cum successu valde bene; *b*) In examine « speciali praeferantur ceteris paribus candidati in examine triennali appro- « bati cum applausu vel cum laude ».

Di queste disposizioni vale l'osservazione generale fatta fin dal principio che nel progetto si confondono in un solo i due metodi stabiliti nel Codice per la provvista delle parrocchie. Evidentemente il risultato degli esami triennali non può che testimoniare della scienza del candidato. È quindi logico che là dove non vige la legge del concorso, l'Ordinario che in forza del Codice can. 459 § 1. 3° può liberamente scegliere il nuovo rettore della parrocchia tanto da poterlo anche dispensare dall'esame della scienza « de consensu... examinatorum ». tenga conto del detto risultato degli esami triennali per concedere appunto tale dispensa. Ma dove si è fin qui seguita la norma o il metodo del concorso, e dove conseguentemente deve continuarsi a seguire, per quanto riguarda specialmente la scienza, si deve stare al risultato del concorso stesso che perciò dicesi *periculum*.

Pertanto coerentemente a quanto fu notato di sopra nell'esame della prima parte del progetto, non ci pare possa di per sè ammettersi quanto si dispone alla lettera *a* e cioè che sieno dispensati dal dare l'esame in una data disciplina teologica quei concorrenti alle parrocchie che nella stessa disciplina ottennero nell'esame triennale la qualifica *valde bene*. È un privilegio che ci pare venga un poco a vulnerare la condizione di parità nella quale debbono trovarsi tutti i concorrenti. Da approvarsi invece, quanto si dispone alla lettera *b* e cioè che nell'esame speciale nel quale si pesano le altre qualità debbano avere la preferenza quei concorrenti che negli esami triennali furono approvati con plauso e con lode. Invero il giudizio finale deve essere complessivo e deve tenere conto di tutto, anche di tutti gli altri requisiti e e meriti, e di più la detta preferenza si concede solo *ceteris paribus*.

Nulla dobbiamo dire dell'esclusione dai concorsi alle parrocchie per quei sacerdoti che senza alcuna legittima ragione, abbiano trascurato di subire l'esame triennale. Il Can. 130 § 1 è precettivo, ed inoltre al can. 2376 si decreta: « Sacerdotes qui neque ab Ordinario dispensati neque legitimo impe- « dimento detenti examen de quo in can. 130 facere renuerint, ab Ordinario « congruis poenis ad illud cogantur ». Nulla infine dobbiamo dire della analoga disposizione circa le Conferenze Pastorali, giacchè non vi si richiamano che le disposizioni del Codice contenute nel Can. 131.

6° Concludendo, considerato che il metodo del concorso comunque applicato, è a mente del Codice una forma transitoria e non più principale, di provvedere alle parrocchie, e considerato che il Codice stesso, pure volendo che là ove il concorso è in uso continui ad esserlo, pure chiaramente accenna la sua preferenza per le norme stabilite nei tre primi paragrafi del can. 459, crediamo che la forma di transizione rappresentata dal progetto in esame, possa approvarsi; sempre però limitando la facoltà del Vescovo di escludere dal concorso i candidati solo indegni, e correggendo nel senso che il numero degli esaminatori debba essere sempre per lo meno di tre negli esami di riparazione e di cinque nelle sessioni ordinarie. Quanto poi all'applicazione del can. 130 si dovrebbe tenere conto quanto abbiamo sopra osservato e specialmente che i sacerdoti religiosi non sono soggetti agli esami triennali.

G. G.

QUESITI MINORI

11. - *Dopo* data dal Vescovo la benedizione Papale in forza del can. 914, si dovranno ancora leggere in latino e in volgare le parole *Attentis facultatibus* etc. del Pontificale?

R. Fintantochè non sia data un'autorevole soluzione, dovrà mantenersi quanto si può delle disposizioni dei libri liturgici. In proposito, e per esprimersi secondo verità, dovrà la formola leggersi così: « Attentis facultatibus ab Apostolica Sede tributis, R.mus in Christo Pater etc, Summi Pontificis nomine dat... Ecclesiae »; quindi in volgare.

12. – Nelle chiese dei regolari, ove il parroco religioso è diverso dal Superiore della comunità, chi dei due sarà il *principalior loci sacerdos*, al quale, a norma del decreto S. R. C. 12 ian. 1704 et saepius, è riservata la Messa del giovedì santo?

R. Il can. 609, § 1 vuole che nel caso si osservi il prescritto del can. 415. Ora, secondo esso (§ 2, n. 3), confrontato col can. 462, si ha che tale funzione è piuttosto capitolare che parrocchiale, e pertanto spetta al Superiore della comunità, salve le condizioni indicate nel n. 4 del medesimo 415, § 2.

13. – Quali sono i « canonici qui Episcopo inserviunt » di cui al c. 421, § 1, n. 4?

R. Sono gli stessi del c. 412, § 2; come quelli del 420, n. 11 sono quelli del c. 412, § 1; si osservi dunque che a più forte ragione nel § 2 del 412 deve sottintendersi la stessa condizione apposta nel § 1 « dummodo sufficiens canonicorum et ministrorum in ecclesia maneat ». Ove questo non si verifica, il Vescovo non ha quella potestà; nè quindi si fa luogo alla « excusatio », di cui al c. 421, § 1, n. 4.

14. – Come va intesa la parola « valor *locationis* » nel c. 1541, § 2?

R. Non è chiaro, almeno a prima vista. Non dice *rei locatae*, quindi sembra escluso che si tratti del valore del fondo (rustico o urbano, cioè terreno o fabbricato); sembra pure assurdo intendere direttamente del *canone o nolo annuo*; avrebbe il legislatore più chiaramente detto *canon*, e certo non avrebbe costituiti sì alti i limiti. Crediamo dunque che debba intendersi del valore *capitale* corrispondente al canone, secondo l'interesse usuale. Da noi sarà di un valore di 30,000 lire la locazione il cui canone annuo supera le 1500 lire (capitalizzando al 5 per cento). Salvo meliori iudicio.

15. – Tizio cita dinanzi al giudice laico l'amministrazione d'un' Opera pia, e per essa il Presidente, che, per le tavole di fondazione è un Vescovo. Incorre la scomunica di cui al c. 2341?

R. Affermativamente, anche se si tratti di Vescovo titolare, osservando i gradi fissati in detto canone, se agì senza richiedere il permesso della S. Sede, a norma del c. 120.

16. – In molte costituzioni di istituti religiosi ante Codicem, troviamo che nella elezione dei Superiori maggiori « si maior pars in nullum consenserit, ad aliam electionem procedatur usquedum habeatur *canonica electio* ». Deve intendersi dell'elezione canonica a norma del can. 101, oppure secondo le norme in vigore prima del Codice?

R. È chiaro che, ora, *canonica electio* è quella a norma del can. 101 ss.: allo stesso modo che ora l'astinenza o il digiuno è quella indicata nei canoni 1250 e ss.

BREVI RISPOSTE

19. – Nelle domeniche l'*Asperges* prescritto prima della Messa cantata si deve fare sempre all'altare sul quale si celebrerà la Messa, a motivo della *lustrazione* che deve farsi di esso altare; e in questo caso si aspergerà il coro presso l'altare maggiore, se non potesse recarsi presso l'altare della celebrazione.

20. – La consuetudine per cui nelle Messe solenni *coram exposito*, come pure nei Vespri solenni parimenti *coram exposito*, incensato il SS.mo e l'altare, non si in-

censa altri, nè popolo, nè coro, nè celebrante, non può sostenersi, ostando la dichiarazione contraria della S. C. dei Riti (n. 1248); solo, l'incensazione del popolo dovrà farsi ponendosi *cornu epistolae*, in guisa da non volgere le spalle al Ss.mo.

21. – Per potere comunicarsi non digiuno, anche a norma del c. 858, non basta esser malato, anche da un mese; ma occorre che l'indole stessa della malattia impedisca stare digiuni, il che non avviene pel semplice fatto di essere malati. Perciò la S. C. dei Sacramenti non suol concedere facoltà generali di dispensare; ma si riserva di esaminare i singoli casi, ed esige, come pure il Codice, che il confessore riconosca la necessità nel caso concreto.

22. – Nel computare il reddito imponibile agli effetti della tassa pel seminario, giusta il c. 1356, § 3, non si possono certo sottrarre le spese *personali* (vitto, vestito, ecc.), ma soltanto quelle obbligate *ratione officii*, nel qual senso vanno interpretate le parole « et necessariis expensis », in correlazione al precedente « onera ». E difatti nell'enunziare i cespiti *colpiti*, la legge indica esplicitamente tutto quello che ha ragione di *prebenda* beneficiale, che è appunto « ad sustentationem rectoris ».

23. – Il can. 859, § 3 ha chiaramente « in sua quisque *paroecia* » e non « in sua ecclesia paroeciali »: nella nomenclatura del Codice le due espressioni sono ben distinte. Noi diremo quindi che è *lodevolissimo* fare la Comunione pasquale nella stessa chiesa parrocchiale propria, com'è anche più lodevole riceverla dalle mani stesse del proprio parroco; ma il Codice dice soltanto che è *da esortarsi* non farla fuori dell'ambito della parrocchia propria, e che chi la faccia fuori ha il *dovere* d'informarne il proprio parroco. L'intento della legge di facilitare ancor più che nel passato, anzi quanto più è possibile, il soddisfacimento del precetto, è cosa evidente.

24. – Il concetto degli *inter praesentes* trovasi chiaramente espresso dalla S. C. del Concilio nella decisione riportata in *M. E.*, vol. XXXIII, pag. 142. Per essa è chiaro che gli indultarii con la clausola « amissis inter praesentes tantum » e molto più coloro che hanno l'indulto « amissis distributionibus quotidianis » non potranno usufruire della massa di legati fondati da pie persone, richiedenti la recita dell'ufficio dei morti, nè delle ufficiature avventizie; essendo tutto ciò *extra ordinem chori*.

25. – Arredi di chiesa, oggetti di chiesa, sono tutti quelli che appartengono al culto e che la chiesa ha legittimamente acquistati, anche per mera donazione, senza concorso proprio o di altri fedeli. La donazione è libera anche nelle sue modalità; e perciò se fu stipulato che tali oggetti (per es. la corona aurea di una statua, il manto ricco della Madonna, che si usano solo nelle feste) restino *in deposito* presso gli offerenti (e ciò può aver anche ragione di maggior sicurezza), bisogna osservare tale condizione. Ma la chiesa e per essa il parroco, se ha giuste ragioni di temere per la fedele conservazione del *deposito*, può esigere, senz'altro, la consegna degli oggetti offerti al culto.

26. – Sul diritto delle Messe cantate avventizie ci siamo a sufficienza espressi, con l'autorità della Rota, a pag. 188 del 1919, n. 44 delle Br. R. Quanto ivi osservammo vale anche a più forte ragione in favore dei parroci limitrofi, col consenso del rettore della chiesa (c. 484): naturalmente il parroco, invitato a cantar tali Messe nel territorio di altra parrocchia, deve osservare le legittime convenienze verso il suo confratello, e quindi richiedere dagli invitanti la ragione sufficiente della preferenza data a *quella* chiesa, e alla sua propria persona.

27. – L'elezione di sepoltura è, come più volte dicemmo, affare *personale* del defunto: non si ammettevano, del resto, neppure prima del Codice elezioni collettive, quali per es. quelle che una confraternita faceva per tutti i suoi membri, a meno che il defunto l'avesse confermata in vita per sè (S. C. C., in Narnien., *Iur. paroec.*, 12 dec. 1913; cf. *M. E.*, XXV, p. 459).

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Decreto 5 febbraio 1922 che modifica il precedente 22 aprile 1920 sulla tassa patrimoniale per gli Enti Ecclesiastici (*estratto*). – Art. 16. — Quando la nuda proprietà e l'usufrutto appartengono a soggetti diversi il valore di tali diritti sarà determinato nel modo seguente: Il valore della proprietà nuda è determinato in base alla differenza tra quello della intera proprietà e quello dell'usufrutto. Il valore dell'usufrutto si calcola scontando al momento attuale le singole annualità di reddito, se trattasi di usufrutto vitalizio alla ragione composta del 4 per cento con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe, corrispondenti alla età (v. tabella 7 maggio 1920).

Art. 17. — Le norme contenute nel precedente articolo valgono anche per la ripartizione del valore dei beni di enti ecclesiastici beneficiari da considerarsi ai fini dell'imposta come nudi proprietari e gli attuali investiti del beneficio da considerare come reddituari. Per la ripartizione predetta l'età dell'investito è sempre considerata uguale ad anni 30. Il valore dell'intera proprietà viene determinato al netto delle passività di cui all'art. 21, nonchè della quota di concorso e degli altri tributi speciali gravanti sugli enti medesimi.

L'imposta è applicata soltanto sul valore della nuda proprietà con le aliquote indicate al 1° comma dell'art. 31.

Art. 31. — Le Casse di risparmio, i monti di pietà, gli Istituti di credito fondiario non gestiti da Società per azioni, e gli altri enti che non operano nell'interesse di soci e le associazioni mutue debbono l'imposta sul loro patrimonio per la durata di un ventennio con le aliquote corrispondenti alla misura del quarto di quelle indicato al precedente art. 10. Sul patrimonio posseduto in Italia da Società straniere operanti nel Regno quando non possa farsene iscrizione al nome dei soci, cui spetta, è applicata l'imposta per la durata di un ventennio con aliquote corrispondenti alla metà di quelle indicate al precedente art. 30.

Circolare Ministero delle Finanze Div. IV 28 dicembre 1921 n. 56388 per la esenzione da tassa manomorta e successione dei benefici inferiori a lire 2500 (1). – Con R. D. 2 ottobre 1921 n. 1409, a datare dal 1° luglio 1920 e sino al 30 giugno 1922, l'assegno supplementare, che si concede ai par-

(1) Riportiamo il testo di questa recente Circolare di grande interesse per tutti i parroci aventi un reddito inferiore a lire 2500.

È stabilita a loro favore l'esenzione dalle tasse di manomorta e di successione (passaggio d'usufrutto) in armonia con le disposizioni già vigenti per le parrocchie inferiori a lire 1000 e 1500.

Avvertiamo che dal contesto della Circolare risulta come per ottenere l'esenzione non occorra che il beneficio sia già ammesso al supplemento di congrua cosa

roci, è stato elevato sino a portare la congrua, compresi i proventi casuali a lire 2500.

Coerentemente a quanto è stato stabilito con la circolare 10 agosto 1920, n. 54250, riportata nella normale 127 del Bollettino del corrente anno, avvertesi che si dovrà tenere conto di tale aumento agli effetti delle tasse di manomorta e di passaggio d'usufrutto dei benefici congruati e degli altri benefici, le cui rendite calcolate secondo le norme fissate dalla legge relativa alla tassa stessa, non raggiungono le annue lire 2500.

RECENSIONI

NADDEO D. EMANUELE O. S. B. *Il vero pastore d'anime.* Norme pratiche di teologia pastorale pei parroci italiani. Vol. 2, in-8° di p. 344-562 lire 25. Roma, Ferrari 1922.

Riguardo all'A. non occorre farne presentazione ai nostri lettori che già ne hanno apprezzato un saggio (1): nè si potrebbe presentar meglio quest'opera egregia che con le parole adoperate dall'A. nella prefazione.

(1) Vedi vol. prec. p. 262. Una Rivista francese (non siam soliti nominar periodici quando dobbiamo disapprovarli) ha creduto farne giustizia sommaria con queste sole parole: « La phrase suivante tout proche de la conclusion, indiquera l'esprit: " Vraiment, en beaucoup de paroisses, ce serait tant de gagné, ce travail serait d'autant plus rendu facile, s'il n'y aurait pas de prêtres ou de curés ". C'est bien sévère pour le clergé du pays auquel l'auteur s'adresse ». Invece non occorre che un semplice confronto col testo e contesto, per convincersi che l'*esprit*, in questo caso, è tutta cosa del censore. (*N. d. R.*).

« Il presente libro è diretto in modo speciale ai Pastori rurali italiani e ai giovani leviti. Esso ha lo scopo di dare pei novelli parroci delle *nostre* parrocchie e agli studenti di Teologia una sintesi completa dello spirito, dei doveri e dei vari mezzi di cura pastorale, come guidandoli per mano nel gran cammino dal Seminario e per tutto il periodo della vita parrocchiale, fino ad accompagnarli, tranquilli e benedetti nella tomba ». I consimili libri hanno una divisione quasi obbligata: soggetto e oggetto; e nella prima fanno rientrare buona parte della pedagogia ecclesiastica, come nella seconda fanno la parte del leone alla sacramentaria; quel che riguarda la vera azione pastorale, è così ridotto ai minimi termini. Invece l'A. fa proprio di questa il suo argomento quasi esclusivo: tratta così nel primo volume dell'opera del pastore in ordine alla cura *sociale;* nel secondo in ordine alla cura *individuale:* nella prima considera cioè quel che deve

impossibile per molti che ancora non hanno fatto le domande ovvero sono in attesa delle rispettive liquidazioni; basta semplicemente che a termini delle denuncie vigenti, il reddito del beneficio risulti inferiore alle lire 2500.

Secondariamente, e per quanto riguarda la tassa di successione, pagata già da molti parroci di recente nomina, avvertiamo che essi avranno diritto al rimborso, quando risulti che la presa di possesso sia posteriore al 1° luglio 1920. Si affrettino quindi, tutti quelli che si trovano nel caso a presentare le domande alle rispettive Intendenze, per interrompere ogni prescrizione.

In terzo luogo è da osservare che se anche dalle denuncie risultasse un reddito superiore a 2500 ma poi riducibile a cifra inferiore, per effetto di liquidazione congrua, con le deduzioni ammesse; i parroci potranno, una volta ottenuto il supplemento, richiedere ancora l'esenzione da manomorta e da tassa successione coi relativi rimborsi. Ma occorrerà in questo caso affrettare il procedimento di liquidazione presso il Fondo Culto, perchè, fino a quando non sia emanato il Decreto di supplemento, l'amministrazione finanziaria deve attenersi alle risultanze delle denunzie esistenti presso gli uffici dei Ricevitori. (Dal *Contenzioso Ecclesiastico*, di Genova).

alla parrocchia (vita liturgica, feste, omiletica, azione sociale, stampa, mutualità, associazioni): nella seconda quel che deve ai singoli (relazioni d'ufficio, confessione e direzione spirituale, i fanciulli, il catechismo, la gioventù, la famiglia, poveri, infermi e defunti). Ciascuno di questi punti è poi curato come se fosse il solo argomento del libro, con dovizia di osservazioni pratiche e di santi suggerimenti, non restando alla superficie, ma approfondendo il tema senza risparmio, e svelando, ove occorre, le piaghe senza pietosi riguardi. In tutto è poi osservata costante relazione alle nostre leggi e condizioni. Così il libro, che dal titolo poteva sembrare *uno dei tanti* è divenuto invece opera veramente *originale*, del tutto nuova e interessantissima per attualità e praticità in ogni sua parte. Voglia il cielo che i pastori ne facciano largamente profitto, e sappiano trarne gran bene – diremo anche noi – «sociale e individuale».

Gesù dolente. — Considerazioni pratiche sulla Passione di N. S. offerte alle anime cristiane per tutti i giorni dell'anno. Un elegante volume di pag. 444 in-8°, lire 10, Roma, Desclée e C.

Con questo libro l'Autore delle *Scintille Eucaristiche* porge alla pietà delle anime credenti un valido mezzo di santificazione. Non è utile solo nella Quaresima e nella Settimana Santa, come potrebbe sembrar del titolo, ma è sommamente vantaggioso in ogni giorno dell'anno.

Sono pensieri sviluppati con efficacia pratica, e adatti non solo ai semplici fedeli, ma ancora alle Comunità religiose, specie a quelle che si trovano a contatto della società; e possono aiutare benissimo i predicatori nei loro fervorini sulla Passione di Gesù Cristo. Due idee principali dominano tutto il libro; la gravezza del peccato, che fu la cagione dei dolori di Gesù Cristo, e il dovere di fare del peccato una conveniente penitenza. Lo consigliano pertanto a tutti coloro che vogliono il miglioramento dell'anima propria e dell'anima altrui, ed a quanti desiderano conoscere e amare sempre più la grande Vittima del Calvario.

La Santa. — Piccolo Maggio Mariano. In-32° di pag. 158, lire 2. Torino, G. Arneodo (via Tasso, 5), 1922.

Anche di questo grazioso dono del medesimo pio autore dobbiamo grandemente compiacerci. In esso Maria è presentata nelle fasi principali della sua vita, come vero specchio di santità perfetta. In ciascun giorno si mostra un aspetto della Tutta Santa, si fa riflettere al dovere e alla gioia di imitarla, e si domanda a Lei stessa la grazia di farlo: questi i tre punti su cui si ordisce la meditazione, breve, ma ricca di tenere e devote considerazioni pratiche. Lo stile è semplice, piano ed efficace: il formato e tutta l'edizione, cosa assai graziosa.

Annuario Cattolico Italiano. — Piccola enciclopedia della vita religiosa delle diocesi d'Italia e dell'organizzazione cattolica, a cura dell'Unione popolare fra i cattolici d'Italia. Roma, Fr. Ferrari, 1922. In-8° di p. 532. illustr.

Oltre il calendario, contiene: la cronistoria del Pontificato di Benedetto XV e i cenni biografici di Pio XI; la Santa Sede: l'effemeride del mondo cattolico; le diocesi d'Italia: gli Ordini Religiosi, gli istituti dell'Azione cattolica, con una ricca effemeride relativa; la Stampa. Inframezzano questa parte, a così dire, tecnica, moltissimi e bellissimi articoli di vera attualità dettati dalle migliori penne cattoliche: S. Francesco, S. Domenico, S. Filippo, Dante, Sisto V, S. Rosa di Viterbo, i Congressi eucaristici, l'Università cattolica, il movimento liturgico, sono alcuni dei soggetti che li ispirano.

Non mancano graziosi saggi di arte e di letteratura: insomma nulla è trascurato perchè la contenenza del libro sposi in larga misura *utile dulci*. Quanto alla veste con cui si presenta, è la più pratica ed elegante: ispirata forse al noto Almanacco Italiano del Bemporad, supera non poco il suo modello: le incisioni sono numerosissime e nitidissime. Ciononostante il campo di miglioramenti da indurre rimane larghissimo e gli stessi egregi compilatori ne sono persuasi: non occorre additarli; è invece doveroso accogliere con plauso e con riconoscenza il bello e difficile tentativo.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.